

**Obbligo di trasmissione telematica dei certificati di malattia**

# Certificati on line: ridimensionate le sanzioni

**Carmine Gigli**  
Presidente FESMED

**L**a circolare n. 1/2011, del 23 febbraio 2011, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ha ridimensionato la questione delle sanzioni, previste in caso di mancata trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia. La trasmissione per via telematica dei certificati di malattia, introdotta dalla legge 183/2010 (vedi nel riquadro), dopo un periodo transitorio è divenuta obbligatoria a partire dal 31 gennaio 2011, creando scompiglio in gran parte della classe medica. La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che l'illecito disciplinare si configura solo in caso di inosservanza dell'obbligo di trasmissione del certificato per via telematica, se si associa l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Di conseguenza, in caso di malfunzionamento del sistema il medico non può essere considerato colpevole. In ogni caso, le eventuali san-

**La responsabilità dei medici per violazione normativa risulta esclusa "nei casi di malfunzionamento del sistema generale" e di "guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico". È quanto ribadisce la terza circolare in materia di trasmissione telematica dei certificati per malattia firmata dal ministro Renato Brunetta, su cui però le Regioni hanno avanzato dei rilievi**

zioni non potranno essere applicate automaticamente, ma ricadranno sotto la normativa dei procedimenti disciplinari, previsti dai contratti di lavoro e dalle convenzioni. La circolare precisa inoltre che i documenti relativi al ricovero e alla dimissione dagli Ospedali, compresa la prognosi post-ricovero, continueranno ad essere rilasciati in forma cartacea, sino alla "attuazione di idonee soluzioni". Di parere diverso è la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il cui presidente Vasco Errani, il 3 marzo 2011, ha scritto ai ministri competenti sollevando una serie di rilievi su come è stata gestita la questione della trasmissione telematica dei certificati di malattia e dopo aver avanzato delle richieste, articolate in cinque punti (vedi documento), conclude dicendo che senza il completamento di dette attività, da parte dei ministeri in-

teressati, il sistema sanzionatorio non potrà essere applicato. Il conflitto che si è creato fra le Regioni e il Governo, il ministro Brunetta in primis, è l'inevitabile conseguenza del modo con cui il Ministro ha gestito questa materia, almeno sino alla scadenza del 31 gennaio scorso, salvo rendersi conto a questo punto che non avrebbe potuto perseguire un numero così elevato di medici, i quali risultavano inadempienti loro malgrado, poiché nella maggior parte dei casi era il sistema che non permetteva loro di trasmettere i certifica-

ti malattia. È importante tenere presente che le varie circolari ministeriali e il documento delle Regioni non modificano la legge e i medici inadempienti possono essere chiamati a rispondere per non aver trasmesso per via telematica i certificati di malattia. Per questo motivo è importante che in caso di contestazione si facciano trovare pronti e possano portare a loro disciolpa la prova che hanno cercato di osservare la legge ma non hanno potuto farlo per cause dipendenti dal sistema e non dalla loro volontà. **Y**



**Legge 4 novembre 2010, n. 183**

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

**Art. 25  
Certificati di malattia**

**1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (comma 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente....)**

**Circolare n.1 2011  
DIPARTIMENTO  
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

**Di seguito un estratto della Circolare n.1 2011 con le ulteriori indicazioni operative relativamente all'avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il testo integrale è disponibile su [www.fesmed.it](http://www.fesmed.it)**

**2. La responsabilità specifica per violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati**

Come accennato, con le menzionate circolari n. 1 e 2 sono state fornite informazioni anche relativamente alle sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica dei certificati (rispettivamente ai paragrafi 6 e 4). In questa sede giova ribadire che affinché si configuri un'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza dell'obbligo di trasmissione per via telematica sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Quest'ultimo, in particolare, è escluso

nei casi di malfunzionamento del sistema generale, guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico, situazioni che debbono essere considerate dalle aziende sanitarie e dalle altre strutture interessate ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare. Pertanto, la contestazione dell'addebito nei confronti del medico dovrà essere effettuata soltanto se dagli elementi acquisiti in fase istruttoria, anche mediante consultazione del cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal SAC (sistema di accoglienza centrale), descritto al successivo paragrafo 3, risulti che non si sono verificate anomalie di funzionamento. Inoltre, l'applicazione delle san-



**Art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni**

zioni deve avvenire in base ai criteri di gradualità e proporzionalità secondo le previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento. Ciò vale anche nei casi di reiterazione della condotta illecita, per i quali l'art. 55 septies, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede la sanzione del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato. In proposito, si rammenta che la reiterazione è da intendersi come recidiva ovvero irrogazione di successive sanzioni a carico di un soggetto già sanzionato per la violazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei certificati. La valutazione circa l'irrogazione delle sanzioni più gravi del licenziamento e della decadenza dalla convenzione va effettuata tenendo conto dei menzionati criteri di gradualità e proporzionalità, in base alle previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento, che consentono di modulare la gravità della sanzione anche nelle ipotesi di reiterazione. A tal riguardo è inoltre opportuno segnalare che i con-


tratti collettivi di riferimento prevedono delle clausole di salvaguardia nei confronti dell'incollato, secondo le quali, decorso un certo periodo di tempo, non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari già irrogate (art. 7 CCNL del 6 maggio 2010 per la dirigenza medica e veterinaria, area IV, che prevede il termine del biennio; art. 30 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 20 gennaio 2005, come modificato dall'Accordo del 27 gennaio 2009, e art. 27 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del 9 febbraio 2005, come modificato dall'Accordo del 27 maggio 2009, che prevedono termini anche ancorati alla gravità dell'infrazione). Sarà, comunque, cura delle Regioni, eventualmente tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e della Conferenza Stato - Regioni, anche sentendo le rappresentanze dei medici, adottare gli opportuni provvedimenti per la regolamentazione degli aspetti procedurali e di dettaglio legati ai procedimenti disciplinari, al fine di assicurare l'omogeneità di comportamento sul territorio nazionale. In tale ambito, particolare attenzione dovrà essere dedicata alle verifiche tecniche in ordine al funzionamento della rete e di tutti i supporti hardware e software, che rappresentano il presupposto per la valutazione della sussistenza delle condizioni per l'avvio di procedimenti disciplinari e per il superamento delle criticità e problemi già segnalati dai tavoli tecnici. Più a monte, lo stesso funzionamento del sistema è naturalmente condizionato dalla messa a disposizione degli strumenti tecnici e delle apparecchiature necessari in ogni struttura e presidio pubblico interessato dal pro-

cesso, che per la sua attuazione richiede l'attiva collaborazione ed iniziativa di tutti gli enti istituzionalmente coinvolti. Per quanto riguarda i professionisti convenzionati, si potrà valutare anche in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e di Conferenza Stato - Regioni l'opportunità di integrare gli Accordi collettivi nazionali vigenti per la definizione di quanto chiarito al presente paragrafo. Al fine di agevolare l'applicazione della nuova procedura, le Regioni possono individuare specifiche strutture o servizi per i quali ritengono non sussistere, per periodi limitati di tempo, le condizioni tecniche necessarie all'avvio di procedimenti disciplinari. Ciò anche per evitare che le procedure di certificazione possano interferire negativamente con l'attività clinica o determinare un utilizzo inappropriato dei servizi. Inoltre, allo scopo di perseguire uno sviluppo graduale, armonico e condiviso, si raccomanda la continuazione delle attività del tavolo tecnico congiunto Amministrazioni centrali - Regioni, con il coinvolgimento delle rappresentanze dei medici, ai fini della verifica, del monitoraggio e dell'implementazione delle procedure per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia, raccomandando alle Regioni il massimo coinvolgimento delle medesime rappresentanze lì dove, in sede locale, siano costituite commissioni tecniche per le stesse finalità. Si segnala che non sussiste responsabilità del medico che redige un certificato in forma cartacea nelle "aree di esenzione", che sono state indicate nella circolare n. 2 al paragrafo 2 (per le sezioni: 2.1 "I dipendenti della pubblica amministrazione interessati" e 2.2 "I medici obbligati all'utilizzo del sistema di trasmissione telematica") sino a quando non sarà comunicato un mutamento della situazione per interventi di natura tecnica ed orga-

nizzativa che potranno essere effettuati rispetto al sistema vigente. Per quanto riguarda la trasmissione telematica della certificazione di malattia dalle strutture di pronto soccorso, le strutture ospedaliere individuano le soluzioni tecniche e organizzative più idonee a garantirne l'applicabilità, sulla base delle indicazioni regionali, utilizzando i servizi resi disponibili dal SAC, tra i quali il sistema WEB, ovvero tramite integrazione dei propri applicativi con il sistema SAC, in modo che il certificato di malattia possa essere predisposto e inviato da parte del medico contestualmente alla compilazione del verbale di pronto soccorso. Per quanto riguarda i documenti elaborati dagli ospedali al momento del ricovero e della dimissione, eventualmente con prognosi post ricovero, le problematiche sono state discusse nell'ambito del menzionato tavolo congiunto Amministrazioni centrali - Regioni, con la valutazione di iniziative tecniche ed organizzative necessarie per la loro gestione nell'ambito del sistema di trasmissione telematica che saranno implementate nei prossimi mesi con la collaborazione dei soggetti istituzionali interessati. Pertanto, si-

## Circolare Brunetta: le Regioni non sono d'accordo

Il testo della lettera che il presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Vasco Errani, ha inviato il 3 marzo 2011, ai ministri competenti, sollevando una serie di rilievi articolati in cinque punti. Il testo è scaricabile dal sito [www.fesmed.it](http://www.fesmed.it)



no all'attuazione delle idonee soluzioni, tali documenti continuano ad essere rilasciati al lavoratore in forma cartacea, ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa. Si chiarisce che in questi casi, come pure nelle aree di esenzione sopra indicate, le amministrazioni non devono comunicare la ricezione della documentazione cartacea, in luogo del certificato telematico, all'azienda sanitaria competente. **Y**

## Difendiamo, insieme, le nostre pensioni



■ Sicuramente moltissimi di coloro che ci leggono portano sulle spalle il peso delle problematiche esistenziali e mediche che affliggono i loro genitori nel quarto ventennio della vita: dai deficit motori e mentali, alle perdite più o meno gravi della memoria fino alle varie forme di demenza senile. Alcuni si prendono in casa il genitore, specie se rimasto solo, o cercano di aiutarlo a continuare la propria vita nella casa dove ha sempre vissuto. Solo pochi però pensano al loro futuro. Un futuro che ci prospetta una vita senz'altro più lunga, ma anche una condi-

zione di precarietà, in termini di salute, economici ed affettivi. Un quadro troppo pessimista? Direi di no, il mio piuttosto vuole essere un richiamo a pensare concretamente a quella che po-

trebbe invece diventare l'età d'oro della nostra esistenza. E allora? Se non adesso, mai. Un piccolo gruppo di dinamici vegliardi, riunito nella FEDERSPEV, combatte da anni non so-

lo per la difesa del valore economico delle pensioni (da qualsiasi ente erogata), ma per dare dignità, gusto di vivere e protagonismo alla quarta età. Questa associazione, che riunisce i pensionati laureati in medicina, farmacia e veterinaria conta oggi 18 mila iscritti ma punta almeno ai cinquantamila. La FEDERSPEV mira a irrobustirsi e rinnovarsi, con l'apporto non solo dei pensionati ma di tutti coloro che hanno a cuore le loro future pensioni, che pensano fattivamente al proprio futuro. Se avete oltre 65 anni, se siete pensionati Enpam (anche

se attivi nella attività medica) iscrivetevi alla FEDERSPEV. Per pianificare un futuro più roseo occorre dare spazio a forme associative!  
**Romano Forleo**

### Premio di pittura

Nel corso del Congresso nazionale Federspev, che si svolgerà ad Abano Terme dal 22 al 25 maggio, si terrà una mostra di pittura e scultura. Ogni iscritto Federspev potrà esporre al massimo due opere. Al termine dei lavori sarà consegnato un premio frutto delle scelte dei partecipanti. Per informazioni potete contattare direttamente il professor Forleo, organizzatore della mostra: [rcforleo@mlink.it](mailto:rcforleo@mlink.it)

### FEDERSPEV

Via Ezio, 24 - 00192 Roma  
Tel. 06.322.10.87  
06.320.34.32  
06.3208812  
Fax 06.322.43.83  
[www.federspev.it](http://www.federspev.it)  
[federspev@tiscalinet.it](mailto:federspev@tiscalinet.it)